

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

173^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1988

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PIZZOL (PSI)	Pag. 25
DISEGNI DI LEGGE		* D'AMELIO (DC)	26
Annunzio di presentazione	3	Discussione e approvazione con modificazioni:	
Discussione e approvazione con modificazioni:		«Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare» (332), d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori:	
«Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario» (739), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori:		BRINA (PCI)	26, 54
MADAUDO , sottosegretario di Stato per le finanze	4 e passim	BERLANDA (DC)	33, 53
RUFFINO (DC)	4 e passim	PIZZOL (PSI)	36
GAROFALO (PCI)	4, 9, 22	BEORCHIA (DC), relatore	37 e passim
ACONE (PSI)	5 e passim	SACCONI , sottosegretario di Stato per il tesoro	38 e passim
FASSINO (Misto-PLI)	5	ANDREATTA (DC)	39
* DE CINQUE (DC), relatore	14 e passim	* CAVAZZUTI (Sin. Ind.)	52, 56
		SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.)	58
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1988	60

Bonora, Diana, De Cinque, Fontana Elio, Favilla, Fioret, Graziani, D'Amelio, Leonardi, Azzaretti, Azzarà, Angeloni, Di Stefano, Salerno, Manzini, Vettori, Picano, Grassi Bertazzi, Poli, Ianniello, Tagliamonte e Nieddu.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo chiede che l'esame del disegno di legge di iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori (Atto Senato 739) venga rinviato, considerato che la materia oggetto della proposta è all'esame del comitato tecnico per la riforma del contenzioso tributario, nel cui contesto essa può essere più completamente inquadrata.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il rappresentante del Governo ha formulato una proposta di sospensione del disegno di legge.

Ricordo che su tale proposta, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, può prendere la parola un rappresentante per Gruppo e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Annuncio, onorevole Presidente, la mia contrarietà alla proposta testè formulata dal Sottosegretario.

Debbo dire che il disegno di legge di iniziativa di molti colleghi della Democrazia cristiana e mia risale all'inizio della legislatura ed è stato ripetutamente ed ampiamente trattato nella 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato, sia pure attraverso una dialettica che si è manifestata con interventi del Gruppo comunista che aveva sollevato alcune perplessità.

La richiesta di inserire questa specifica tutela giurisdizionale in favore del cittadino contribuente per stabilire rapporti di chiarezza, di trasparenza e di certezza del diritto fra l'amministrazione finanziaria e il cittadino contribuente - ho qui, Presidente, un'ampia rassegna giurisprudenziale ed un'altrettanto ampia ed esauriente rassegna dottrina - rappresenta un argomento specifico che mi auguro venga ripreso nella più vasta ed organica riforma fiscale cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo. Mi sembra però che la richiesta di rinvio costituisca un'alibi per non affrontare in termini concreti e di chiarezza un rapporto indispensabile tra cittadino, contribuenti e amministrazione finanziaria. Debbo esprimere per questo il mio parere contrario alla proposta di rinvio testè formulata dal Sottosegretario.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il nostro Gruppo si dichiara invece favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal Sottosegretario. Una delle riserve da noi espresse sul provvedimento consiste appunto nel fatto che esso

ricorsi, anche anteriori, che non siano accompagnati però da una richiesta di sospensione. Non so se mi sono spiegato con chiarezza; in altri termini, chi presenta una richiesta di sospensione che venga accolta acquisisce il diritto di vedere esaminato il suo ricorso in tempi certi e relativamente brevi, più certi sicuramente e, con tutta probabilità, anche più brevi di chi non abbia presentato la richiesta di sospensione. Ciò non sembra nè equo, nè accettabile, nè trascurabile.

Questo fenomeno potrebbe perfino scatenare una corsa alla richiesta di sospensione, anche se bisogna ammettere che essa troverebbe un certo contrasto nella maggiorazione del trenta per cento - che io penso debba rimanere - prevista dal comma 9 dell'articolo 1, gravante sull'imposta dovuta dal contribuente che vedesse confermato dalla commissione l'atto impugnato.

Infine, non sfugge alla nostra attenzione il pericolo di bloccare per tempi lunghi le riscossioni, cosa che non può costituire l'unico elemento di valutazione del provvedimento e nemmeno il principale, ma che non può essere completamente accantonata. Ancora una volta ci sembra che la via maestra per affrontare e risolvere in modo rigoroso problemi come quello da cui prende le mosse il provvedimento in discussione e che pure hanno una loro indiscutibile rilevanza non sia quella degli interventi parziali e sconsiderati, che peraltro rinviano la necessaria azione di sistemazione e di riforma. In questo caso, poi, il principio appare ancora più giusto in quanto non dovrebbero essere lunghissimi i tempi di approvazione del testo unico sul contenzioso che ci sembra la sede più idonea per risolvere anche il problema che stiamo discutendo. Richiamandoci anche a questa necessità, che dovrebbe essere sentita da tutti come urgente e non rinviabile, oltre che per le ragioni di merito già esposte, non ci sentiamo di condividere la proposta che stiamo esaminando e, invitando i colleghi ad una attenta e rigorosa riflessione, preannunciamo il nostro voto di astensione (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, l'articolo 700 del codice di procedura civile consente a chi abbia motivo di ritenere che durante il tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile di chiedere al giudice i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. L'accoglimento del ricorso da parte del giudice di merito presuppone l'accertamento di due elementi sostanziali: il pregiudizio imminente e irreparabile e il *fumus boni iuris*, cioè l'apparente fondamento della domanda dell'attore.

Onorevoli colleghi, in verità il processo tributario non ha una norma analoga a quella dell'articolo 700 del codice di procedura civile, nè ad essa fa richiamo la norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Il pregiudizio che un atto impositivo può arrecare ad un contribuente che l'abbia impugnato è preso in considerazione dalle leggi che disciplinano i vari tributi (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972) ma senza riferimento al caso singolo, quindi senza alcuna rilevanza del *fumus boni iuris*, ma in base ad una stima globale di media che tutte le situazioni dei soggetti accertati unifica disponendo riscossioni provvisorie e graduali correlate al procedere dell'*iter* processuale. La considerazione del singolo caso è affidata esclusivamente all'intendente di finanza (come diceva poco fa con un intervento particolarmente esemplare per la sua chiarezza e per la sua esaustività il collega Acone), cioè ad un organo appartenente alla stessa amministrazione finanziaria dell'ufficio che avanza la pretesa, se ad esso si è rivolto il contribuente, con una istanza di sospensione della riscossione e, per i primi sei mesi, al centro del servizio delle imposte dirette nei casi di ricorso ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 789 del 1980.

L'esigenza di una norma che conferisca al contribuente una facoltà analoga a quella presa in considerazione dall'articolo 700 del codice di procedura civile e alla commissione tributaria un potere analogo a quello del giudice ordinario è stata avvertita fortemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Inoltre, non sono pochi i pretori che, quali giudici dell'esecuzione, hanno emesso in materia tributaria provvedimenti di sospensione cautelare, ritenendo di avere competenza al riguardo, mentre è chiaro che l'autorità giudiziaria ordinaria non ha competenza assoluta nel processo tributario. Tuttavia, di fronte ad alcune lacune evidenti e ad errori macroscopici, anche i pretori si sono arrogati il titolo ed il diritto di intervenire in questa situazione.

Onorevoli colleghi, tale esigenza è ancora più avvertita dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, la cosiddetta Visentini-ter, in relazione all'estensione dei casi in cui gli uffici tributari sono legittimati ad adottare il metodo induttivo di accertamento facendo ricorso ai fatti noti di non univoco significato, cioè a presunzioni non fornite dei requisiti di gravità, precisione, concordanza, richieste dal codice civile e anche dalle norme tributarie. È noto il fondamento che ha indotto il legislatore ad inserire nell'ordinamento tributario le nuove disposizioni sugli accertamenti induttivi. Non vi è dubbio che determinate categorie di imprenditori, di lavoratori autonomi, complessivamente ed unitariamente considerate, hanno contribuito al gettito tributario qualche volta in così modeste proporzioni da far ritenere inattendibili i redditi dichiarati. In queste categorie deve ritenersi si annidi il maggior numero di evasori. Nei confronti di essi si deve agire con particolare energia per attuare il principio fondamentale dell'equità fiscale. Tuttavia, ogni contribuente ha la sua individualità e, se appartiene ad una categoria che si ha fondato motivo di ritenere abbia evaso i tributi con particolare intensità, non per questo egli automaticamente diventa un evasore.

Se, quindi, è giusto l'intervento legislativo diretto a colpire gli evasori individuando le categorie nelle quali più concentrata appare la loro presenza sulla base di dati globali e complessivi, è altrettanto giusto - e corrisponde a criteri di equità fiscale - che i tanti appartenenti alle categorie di rilevata pericolosità fiscale vengano tutelati nella fase, certamente non breve, che intercorre tra l'emissione dell'accertamento e la decisione delle commissioni tributarie in ordine alla relativa contestazione. I contribuenti onesti non temono i controlli fiscali, ma piuttosto l'eventualità che gli uffici tributari possano esercitare il loro intervento accertatore e gli ampi poteri ricevuti

senza la dovuta ponderazione. È un timore soggettivo che, tuttavia, ha anche una colorazione obiettiva se si considerano le carenze strutturali dell'amministrazione finanziaria. Di esso bisogna tener conto offrendo a coloro che sono in regola con la legge un intervento sollecito che valga ad evitare i danni irreparabili cui potrebbe dar luogo la riscossione provvisoria di parte dei tributi accertati e attribuendo il potere dell'intervento su istanza dell'interessato ad un organo al di sopra delle parti qual è la commissione tributaria.

L'attribuzione alle commissioni tributarie del potere di sospensione cautelare della riscossione non può essere ovviamente limitata agli accertamenti in base alla legge n. 17 del 1985, cioè alla cosiddetta legge Visentini-ter, ma va generalizzata perchè sussistono molte altre situazioni meritevoli di siffatta tutela; basti pensare agli accertamenti induttivi in base alle norme che disciplinano i vari tributi, alla riscossione di imposte mediante ruolo o ingiunzione, quando gli atti impositivi non siano stati preceduti da una notifica dell'atto di accertamento nei casi in cui essa sia prevista, ai ruoli formati dai centri di servizio, alle duplicazioni, agli errori materiali. Vi sono delle situazioni che dipendono a volte da errori materiali che non riescono a trovare, nonostante il ricorso all'intendenza di finanza, una loro sollecita definizione ponendo il cittadino, contribuente onesto, in una situazione di particolare difficoltà.

Il problema concreto era, quindi, quello di introdurre nel campo tributario una tutela analoga a quella prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, considerando nel contempo la necessità di contenere al massimo il numero delle richieste di sospensione al duplice fine - e qui vengo all'osservazione critica fatta dal collega Garofalo - di non bloccare con tempi lunghi la riscossione e di non paralizzare il funzionamento delle commissioni che sono già, per la verità, sovraccariche di lavoro. Questo argomento, collega Garofalo, che ha certamente un suo pregio, non ci impedisce di offrire la tutela giurisdizionale di cui si avverte la necessità; è avvertita dalla giurisprudenza, dalla dottrina, dal cittadino nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. È una tutela giurisdizionale che può essere fornita soltanto attraverso il potere conferito alle commissioni tributarie, organi giurisdizionali, di sospendere cautelamente l'esazione dei tributi nelle ipotesi in cui vi sia un *fumus boni iuris*, cioè nell'ipotesi in cui il ricorso sia fondato e vi sia il pericolo di un grave e irreparabile pregiudizio nei confronti del cittadino.

Il disegno di legge che, assieme ad altri colleghi della Democrazia cristiana, ho avuto l'onore di sottoporre all'attenzione del Senato, se approvato, comporterà certamente una maggiore trasparenza e chiarezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Mi sembra non revocabile in dubbio che la sola garanzia per il contribuente non possa stare nel principio del *solve et repete*, l'unico, che attualmente di fatto esiste, così come è necessario procedere a dare certezza del diritto in una materia nella quale, per la verità, diverse e contrastanti sono state le pronunce giurisprudenziali le quali hanno determinato anche contraddittorietà di giudicati. Lo ricordavo poco fa: alcuni pretori addirittura nei casi di specie hanno ritenuto applicabile l'articolo 700 del codice di procedura civile, arrogandosi una facoltà ed un potere che, ad avviso unanime della dottrina e della giurisprudenza, non competevano loro in alcun modo. Alcuni tribunali amministrativi hanno ritenuto di loro competenza - lo ricordavo poco fa il

collega Acone - intervenire sui provvedimenti dell'intendenza di finanza che negavano la sospensione, con ciò, senatore Acone, determinando, a mio avviso, un inammissibile sconfinamento in violazione del principio dell'alternatività della giurisdizione. Credo che questo sia un criterio al quale dobbiamo uniformarci e dobbiamo evitare in ogni modo che obiettivamente possano verificarsi questi casi per mancanza di una legislazione.

Non voglio citare le sentenze della Corte costituzionale del 1982 e del 1985 - anche perchè desidero rapidamente concludere, onorevole Presidente - che sono state opportunamente riferite dal collega Acone con puntualità e precisione. Debbo peraltro riferire - ho qui molte riviste amministrative e del diritto pubblico che hanno affrontato questa materia così complessa - di un passaggio pubblicato sulla «Rivista amministrativa» del 1988 che riporta un interessante articolo dell'avvocato Filippo Patroni Griffi. Vi si sostiene correttamente che la complessità della tematica si riflette immancabilmente anche nella giurisprudenza amministrativa, la quale, al di là di ipotesi limite di comportamento intendentizio e pure in presenza di cospicue affermazioni teoriche (tribunale amministrativo del Lazio, sentenza dell'ottobre 1987), oscilla tra due poli opposti attraverso una colorita gamma di sfumature. Alcune sezioni del tribunale ritengono che il tribunale amministrativo possa intervenire, altre no. Il tribunale amministrativo della Campania paventa dubbi sulla propria giurisdizione, il TAR della Toscana chiarisce di non poter valutare il *fumus* della pretesa cautelare perchè dovuta alla giurisdizione (è corretto) di altro giudice; altre pronunce sembrano ammettere un'ampia tutela cautelare e così via.

Ho voluto portare queste brevi citazioni alla sua attenzione, onorevole Sottosegretario, per dimostrare come sia urgente questo intervento. Non ci si può coprire con l'alibi di una proposta che è particolare e validissima in attesa di una riforma più generale o del testo unico. Io credo, senatore Garofalo, che dobbiamo intraprendere subito questa strada, riconoscere questa tutela giurisdizionale al cittadino contribuente per ristabilire un rapporto di chiarezza e di trasparenza.

Mi pare che la soluzione da noi prospettata, che attribuisce al giudice tributario un potere cautelare, presenti almeno tre aspetti positivi. Intanto, elimina le attuali incertezze; inoltre, consente di razionalizzare il sistema, individuando nello stesso giudice la giurisdizione cautelare e quella del merito, come il carattere strumentale della tutela cautelare imporrebbe in ogni caso. Infine, questa soluzione è coerente con il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria nel cui ambito andrebbero ricondotti sia la tutela cautelare giurisdizionale, sia il sindacato sulle misure cautelari amministrative. Non siamo arrivati ad affermare il sindacato della commissione tributaria anche sull'eventuale decisione dell'intendente di finanza; il collega Acone addirittura vorrebbe eliminare il ricorso all'intendenza di finanza. Io sarei contrario a questa ipotesi e lascerei in vita detto ricorso, anche perchè i proponenti, attraverso questo disegno di legge, propongono una sanzione nei confronti del contribuente il cui ricorso venga rigettato nel merito. La sanzione impone il pagamento di un'imposta maggiorata del 30 per cento: ecco il deterrente, senatore Garofalo, che dovrebbe impedire un ricorso generalizzato a questa misura! Se il ricorso alla commissione tributaria viene respinto o viene soltanto parzialmente accolto, il contribuente deve pagare una sovrattassa del 30 per cento. Direi che è una disposizione da mantenere

(c'è su questo - ma poi vi tornerò - anche un emendamento del senatore D'Amelio).

È vero quindi che ci muoviamo sempre in un ambito di intervento parziale, ma si tratta di un intervento parziale che ristabilisce un principio fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, quello di una tutela giurisdizionale nei confronti del cittadino nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Il provvedimento in esame elimina dunque l'incertezza attuale, dà trasparenza e certezza nei rapporti tra cittadino e fisco e pone sotto un'unica giurisdizione, le commissioni tributarie, l'esame del merito e della sospensione cautelare di questi processi. È per tali motivi che raccomando al Senato l'approvazione di questo disegno di legge che credo costituisca un passo importante per chiarire i rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

* DE CINQUE, *relatore*. Oltre che riportarmi alla relazione scritta volevo ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione per il contributo che hanno dato all'approfondimento di questo tema che certamente - lo notava il senatore Acone - non è di scarsa importanza. Il provvedimento si propone, infatti, di offrire una migliore giustizia al cittadino in un campo, come quello della giustizia tributaria, che assume sempre maggiore importanza, soprattutto ora che ogni giorno assistiamo alla continua richiesta da parte dello Stato di nuove entrate e si costringono pertanto gli uffici tributari ad accrescere la propria attività che è interesse di tutti, in primo luogo della stessa amministrazione, venga svolta nel modo più corretto e con la massima legalità possibile.

Nel far mie le considerazioni che sono emerse dagli interventi dei senatori Acone e Ruffino volevo far considerare al senatore Acone che la proposta di sopprimere il punto 8 dell'articolo 1 mi sembra da non condividere. Ritengo, infatti, che debba essere lasciato uno spazio anche all'intervento dell'autorità amministrativa in alternativa a quello dell'organo di giustizia tributaria in quei casi in cui, soprattutto, e sono molto frequenti, da parte dell'amministrazione, dei centri di servizio o degli esattori siano stati commessi degli errori materiali. Si sono avute duplicazioni di cartelle o errori di scrittura in base ai quali un milione è diventato un miliardo. È facile correggere questi errori con una semplice istanza all'autorità amministrativa senza essere costretti ad adire l'autorità giurisdizionale, tributaria in tal caso, con un apposito ricorso.

ACONE. Ma se non si fa il ricorso, è un miliardo che si deve pagare.

DE CINQUE, *relatore*. Il ricorso in sede amministrativa, collega Acone, non preclude quello alla commissione tributaria e siccome noi sappiamo che i termini per il ricorso alla commissione tributaria sono abbastanza ampi, in genere si tratta di 60 giorni, se io mi trovo di fronte ad un errore...

ACONE. Ma è solo un potere sospensivo quello dell'intendente. Il ricorso deve sempre essere fatto.

giudici ordinari o davanti ai giudici amministrativi ogni qualvolta l'istanza di sospensione non sia seguita dall'accoglimento del ricorso? Non creiamo noi una disparità di trattamento in contrasto con il secondo comma dell'articolo 3 della Carta costituzionale?

Queste domande le ho rivolte a me stesso e ho concluso ritenendo sia miglior partito sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

* D'AMELIO. Signor Presidente, le ragioni testè esposte anche dal collega Acone se da una parte mi convincono della necessità di introdurre nel disegno di legge un deterrente capace di scoraggiare il contribuente perditempo - per così dire - dall'altra parte mi rafforzano nella necessità di dare un segno di apertura, nella convinzione che la maggiorazione del 30 per cento è pur sempre un carico oneroso eccessivo. Allora la mia proposta - al di là delle considerazioni che anch'io reputo poco pertinenti della Commissione bilancio - tendeva a mantenere il deterrente, in modo da impedire la proliferazione dei contenziosi, ma nello stesso tempo a dare un segnale al contribuente meritevole del *fumus boni iuris* di apertura e di disponibilità da parte dell'amministrazione fiscale. Sono, infatti, convinto che tutto quello che si riesce a fare per persuadere il cittadino che dall'altra parte non vi è una chiusura preconcepita, ma una disponibilità ed un'apertura, a mio avviso può accrescere la predisposizione al buon atteggiamento del cittadino e la convinzione del contribuente, in mancanza della quale nessuna riforma fiscale sarà vincente. L'elusione e le evasioni aumenteranno finchè il cittadino vedrà dall'altra parte un nemico e non un soggetto con il quale si può dialogare. Avevo a tal fine proposto un abbassamento della maggiorazione al cinque per cento, ma mi rendo conto che esso potrebbe costituire un deterrente quasi provocatorio in senso opposto rispetto alla maggiorazione del 30 per cento.

Mi affido pertanto alla comprensione del relatore e degli onorevoli colleghi di quest'Aula e avanzo una proposta intermedia, per dare un segnale di ulteriore apertura da parte del Parlamento, per cui modifico la mia proposta nel senso di una maggiorazione intorno al 15-20 per cento, se l'Aula riterrà di accettarla.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, debbo ringraziare i colleghi Acone e D'Amelio per aver dato un ulteriore contributo al disegno di legge con i loro interventi ed anche con i loro emendamenti, anche se sarebbe stato apprezzabile che il contributo fosse venuto durante i lavori della Commissione.

Per quanto riguarda il primo emendamento, il collega Acone ha giustificato questa proposta sotto il profilo puramente tecnico, pregando di sostituire l'articolo 15 con l'articolo 17. Rileggendo attentamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 636, mi accorgo che l'articolo 16, senatore Acone, comporta anche ipotesi di ricorso, da farsi entro 90 giorni, per versamenti non dovuti, che sono diverse da quelle che abbiamo previsto con la nostra istanza di sospensione cautelare nel processo tributario. Non vorrei che questo inserimento, che è stato spiegato soltanto sotto il profilo

tecnico-giuridico e formale, potesse dar adito ad una interpretazione estensiva che non è nell'intendimento ...

ACONE. Senatore Ruffino, lei dice in pendenza di giudizio.

RUFFINO. Sì, in pendenza di giudizio di cui all'articolo 15. Per evitare che un domani l'interprete possa dare all'intendimento del legislatore un'estensione che questo caso non deve avere, prego il collega Acone, se ritiene valida questa mia modesta osservazione, di ritirare l'emendamento.

Inoltre, non mi sembra opportuno, quanto meno nella prima fase di esperimento di questa tutela giurisdizionale, abbreviare i termini, già molto brevi e contenuti. Il termine di 15 giorni che noi abbiamo proposto, senatore Acone, è già molto contenuto; dobbiamo tener conto del lavoro delle commissioni tributarie e del carico di ricorsi pendenti. Pertanto, mi permetto di suggerire l'opportunità, non arroccandomi ...

ACONE. Senatore Ruffino, lei non vuole cambiare nulla. Ha paura di cambiare qualcosa.

RUFFINO. Non ho paura di cambiare qualcosa, faccio delle osservazioni che affido alla sensibilità e all'intelligenza dei colleghi. Non ho problemi in questo senso. Mi permetto semplicemente di osservare, e do una giustificazione a questo mio «arroccamento» al disegno di legge proposto, che inserendo dopo l'articolo 17 un ulteriore articolo diamo luogo ad una estensione che non era nel nostro intendimento. Pertanto, propongo il mantenimento dell'articolo 15-bis. Inoltre, il termine di 15 giorni da noi fissato, onorevole relatore, è già sufficiente, per cui direi che è giusto dare l'onore alla segreteria di avvisare il contribuente. Per quale motivo il contribuente si deve recare in segreteria e farsi la copia dell'ordinanza e del provvedimento? È giusto che, a cura della segreteria della commissione tributaria, tale provvedimento venga comunicato al contribuente. Per questo motivo lascerei il termine previsto.

L'ultima questione, non più di carattere formale come quelle finora affrontate, ma di carattere sostanziale, riguarda il deterrente contro i facili ed infondati ricorsi volti unicamente allo scopo di ritardare la riscossione delle imposte. Sotto questo profilo mi rimetto alla proposta del relatore. Credo che sia giusto contemperare la proposta del 30 per cento. Siccome potrebbe apparire pesante, sento l'obbligo di giustificarla di fronte all'Assemblea del Senato. Dovete tener presente che tale maggiorazione del 30 per cento è sull'imposta che verrà determinata, non sull'intera imposta. Pertanto, è sulla differenza che si applica il 30 per cento. Comunque, devo ripetere che sono contrario ad abrogare interamente un deterrente che è opportuno lasciare. Pur accogliendo in fondo quella proposta intermedia che ho sentito dal senatore D'Amelio (non più il 5 per cento annuo che è troppo poco), mi rimetto alla decisione del relatore nello stabilire un'aliquota che è necessaria non soltanto per dare trasparenza e certezza al rapporto tra cittadino ed amministrazione finanziaria, ma anche per porre dei limiti precisi e delle sanzioni nell'ipotesi in cui il ricorso non venga, in tutto o in parte, accolto.

GAROFALO. Domando parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.